



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE MODALITA' DELLA PUBBLICITA' LEGALE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (art. 490 co. 1 c.p.c.)

Il Presidente della sezione civile,

sentiti in apposita riunione i giudici del I gruppo attualmente addetti alla trattazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive immobiliari, dott. Pierluigi Mela, dott.ssa Enrica Bertolotto, dott. Stefano Demontis e dr.ssa Camilla Milani;

rilevato che a partire dal **20.2.2018** diventa obbligatoria per **ogni vendita disposta in sede fallimentare o esecutiva, relativa a beni immobili o mobili**, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 490 co. 1 c.p.c. (come modificato dalla legge 132/15);

richiamata l'attenzione sul fatto che, per le procedure esecutive, ai sensi dell'art. **631 bis c.p.c.**, se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, **il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma;

comunica quanto segue:

- l'obbligo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sussiste per tutti gli avvisi di vendita **emessi a partire dal 20.2.2018**, indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita;
- tale pubblicità sostituisce unicamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'Ufficio Giudiziario, già prevista dal vecchio testo dell'art. 490 co. 1 c.p.c.;
- conseguentemente, rimangono ferme tutte le altre forme di pubblicità legale e complementare di cui alle precedenti circolari, **da effettuare dopo l'esecuzione della pubblicità sul predetto portale**;
- la pubblicazione sul portale presuppone il **pagamento del contributo**, attualmente determinato in € 100,00 per ciascun lotto per ogni esperimento di vendita (ma solo con riferimento ai beni immobili o ai beni mobili registrati di valore superiore a € 25.000,00; nulla è dovuto per i beni mobili non registrati e per quelli registrati di valore inferiore a € 25.000);
- le somme necessarie per il pagamento del contributo dovranno essere anticipate nelle procedure esecutive immobiliari e nei giudizi di divisione endoesecutivi dal creditore procedente **mediante versamento del fondo spese** (eventualmente integrato su specifica richiesta del delegato) e nei fallimenti con prelievo dal conto della procedura, previa autorizzazione del G.D.; in caso di procedure senza fondi (fallimenti o procedure esecutive con unico creditore ammesso al gratuito patrocinio) è prevista la prenotazione a debito, nel rispetto della relativa normativa;
- ai fini del pagamento del contributo, i soggetti sopra indicati sono sin d'ora autorizzati ad attivare il servizio di home banking sui conti delle procedure;

- il contributo deve essere pagato a cura del professionista delegato o del commissario per le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 151 quater disp. att. c.p.c., che dovrà anche procedere alla pubblicazione sul portale;
- pertanto operativamente il pagamento del contributo e la successiva pubblicazione saranno a carico: 1) per le procedure concorsuali del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale, del commissario ove la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC come "ausiliario", 2) per le procedure esecutive immobiliari e mobiliari del delegato alla vendita- custode e del commissario, come tali inseriti in SIECIC, 3) per i giudizi di divisione (anche non endoesecutivi) del delegato che sia stato iscritto in SICID dalla cancelleria come "ausiliario";
- per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle **SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE**, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo: <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>

Manda alle Cancellerie interessate (civile, fallimentare, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari) perché procedano all'inserimento corretto dei professionisti di volta in volta incaricati secondo le indicazioni fornite, nonché per la comunicazione ai professionisti delle varie procedure.


Si comunichi ai Magistrati interessati, al Dirigente Amministrativo, agli Ordini Professionali di Avvocati, Commercialisti e Notai e all'IVG di Alessandria.

Si allegano:

- brevi istruzioni pratiche
- normativa di riferimento

Alessandria, 12 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE


(dott.ssa Caterina Santinello)

I Giudici


(dott. Pierluigi Mela)


(dott.ssa Enrica Bertolotto)


(dott. Stefano Demontis)


(dott.ssa Camilla Milani)

Brevi istruzioni pratiche

Il portale delle vendite è raggiungibile al sito
<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>

le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home.

sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell’elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l’inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”.

sempre nell’elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.

////////////////////////////////////

Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:

- inserire la propria firma digitale;
- cliccare “accedi”;
- digitare il proprio PIN (password principale per CNS);
- cliccare “accedi”;
- specificare che l’accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione;
- cliccare “accedi”.

Si apre la pagina “ricerca inserzioni”

A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare:

“duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita;

“carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione;

“pubblica” per terminare l’operazione di pubblicazione.

ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.

Obbligo di pubblicità sul portale delle vendite NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 490 co.1° cpc

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (1).

(1) Comma sostituito dall'art. 13 co.1° lett b) n°1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132,

art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 161 quater disp att cpc

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (1).

[I]. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche (2). Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[II]. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

[III]. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

[IV]. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale

Il DECRETO attestante la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018. Da tale data il portale è operativo

Le specifiche tecniche previste dall'art.161 quater disp att cpc sono state dapprima pubblicate soltanto nel portale delle vendite a luglio 2017, e successivamente **pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2018** 4

La pubblicità sul portale è quindi obbligatoria a partire dal 20 FEBBRAIO 2018 (ovvero decorso il 30° giorno)

CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE ,

Articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (1)

Art. 18-bis

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132